

BVGer D-2199/2025 vom 5. Juni 2025

Bundesverwaltungsgericht, 2025-06-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2199_2025

FR: TAF D-2199/2025 du 5 juin 2025

IT: TAF D-2199/2025 del 5 giugno 2025

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 6

febbraio 2023 deve essere esaminata in modo individuale, caso per caso (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11.3.1), che i ricorrenti hanno vissuto da ultimo a Cizre, provincia di Sirnak; che in tal caso risulta necessaria un'analisi individualizzata dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che vista la biografia della famiglia, in particolare del marito, le possibilità di integrazione sono buone; che il marito è in buona salute e padre di diversi figli maggiorenni in Turchia; che egli ha diverse esperienze lavorative in Turchia, tra cui quella di imprenditore dotato di spirito di iniziativa; che egli da ultimo era azionista di maggioranza di una azienda di Ankara che potrà nel bisogno riattivare; che inoltre egli dispone di una rete familiare in Turchia; che a livello valetudinario egli soffre di pressione arteriale e assume Irbesartan, che la moglie è giovane e ha esperienze lavorative come sarta e come addetta alle pulizie; che ella è stata sottoposta a controlli a causa della sua ipermenorrea e metrorragia e dalle analisi non sono emersi indizi di malignità; che per la sua depressione moderata con possibile disturbo post traumatico da stress, la ricorrente si è sottoposta ad una cura farmacologica e a sessioni di psicoterapia; che attualmente ella assume il farmaco Mirtazapin, che per quanto concerne la figlia, ella assume Relaxane al bisogno e non frequenta sessioni di psicoterapia,

D-2199/2025 Pagina 13 che sulla scorta di quanto precede, il Tribunale giudica quindi che gli interessati non soffrono di problemi medici di una gravità tale che l'esecuzione del loro allontanamento in Turchia metterebbe concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine, né che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti che possano essere proseguiti unicamente in Svizzera; che invero, qualora necessitassero di trattamenti psicologici o psichiatrici, potranno sicuramente usufruirne in Turchia, la quale dispone di un sistema sanitario generalmente equiparabile agli standard europei (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-4408/2024 del 15 agosto 2024 consid. 12.6.4; D-3442/2024 del 16 luglio 2024 consid. 9.4.2.3; E-2474/2024 del 17 maggio 2024 consid. 8.3.3), che per quanto concerne la ricorrente 3, che ha attualmente dieci anni compiuti, l'esecuzione del suo allontanamento non risulta essere incompatibile neppure con l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107), invero, la medesima, verrà allontanata assieme ai suoi genitori, e questi ultimi potranno continuare ad occuparsi della stessa sia dal profilo educativo che affettivo; che non sussistono poi agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicarne il

suo sviluppo ed equilibrio; che ella soggiorna in Svizzera da un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione, che l'esecuzione dell'allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che ciò posto, la decisione avversata va quindi confermata anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, che in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata,

D-2199/2025 Pagina 14 che essendo le richieste di giudizio sprovviste di probabilità di esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA), la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-2199/2025 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali, di fr. 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Il suddetto importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Adriano Alari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.